



CITTÀ DI MONCALIERI
Provincia di TORINO

REGOLAMENTO

DEL

DIFENSORE CIVICO

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO	3
ART. 3 ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO	3
ART. 4 ELEZIONE	4
ART. 5 COMPITI E FUNZIONI.....	4
ART. 6 POTERI.....	5
ART. 7 PRESENTAZIONE RELAZIONE.....	5
ART. 8 INDENNITA' DI CARICA	5
ART. 9 MODALITA' DI ACCESSO	6
ART. 10 COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.....	6

ART. 1

OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'ufficio del difensore civico.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento agli artt. 61 e seguenti dello Statuto.

ART. 2

REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO

1. L'accesso alla carica dell'ufficio del difensore civico è consentito alle persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 61, comma 2, dello Statuto e del presente regolamento e che non versino nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità di cui all'art. 63 dello Statuto.

In particolare il difensore civico deve:

- a) essere cittadino italiano;
- b) dare garanzia d'indipendenza ed obiettività;
- c) essere stato iscritto all'Albo degli Avvocati o dei procuratori legali per almeno cinque anni; ovvero essere magistrato ordinario od amministrativo in quiescenza; ovvero essere stato docente universitario o associato in materie giuridico-amministrative; ovvero funzionario in quiescenza dell'Amministrazione statale, regionale o degli enti locali con qualifica non inferiore a quella di dirigente od equiparato.

2. E' preclusa la possibilità di partecipare a coloro che siano iscritti a logge massoniche o appartenenti ad associazioni segrete e ai soggetti di cui all'art. 63 2° comma dello Statuto.

3. E' altresì preclusa la possibilità di partecipare a funzionari, dirigenti e chi ha avuto rapporto di impiego con il Comune di Moncalieri prima dello scadere di un quinquennio dall'immissione in quiescenza.

4. E' inoltre preclusa la possibilità di partecipare a amministratori comunali e Consiglieri prima dello scadere di un quinquennio dal termine del mandato politico.

ART. 3

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale che provvede altresì all'assegnazione del personale, alla fornitura di arredi, di attrezzature d'ufficio e di quanto altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso, ai sensi dell'art. 67 dello Statuto.

2. Ogni spesa relativa al funzionamento dell'ufficio del difensore civico è a carico del bilancio comunale.

ART. 4

ELEZIONE

1. Il difensore civico viene eletto con le modalità previste dall'art. 62 dello Statuto.

2. Il difensore civico prima di iniziare le proprie funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".

3. Nel rispetto del principio di indipendenza, il difensore civico dichiara al Consiglio comunale il proprio impegno a non candidarsi in elezioni di qualsiasi grado per almeno cinque anni dalla cessazione del mandato e a non assumere incarichi di difensore civico presso altre amministrazioni.

ART. 5

COMPITI E FUNZIONI

1. I compiti del difensore civico sono quelli indicati nell'art. 65 dello Statuto e nell'art. 11 del Decreto Lgs.vo 18.8.2000 n. 267.

2. Il difensore civico non può intervenire e, se già intervenuto, interrompe la sua azione, su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già pervenuti ricorsi davanti a organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria.

3. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.

ART. 6

POTERI

1. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto delle leggi, dello Statuto e dell'ordinamento vigente.

2. Il difensore civico ha comunque diritto di accedere agli atti d'ufficio concernenti le questioni sottoposte alla sua attenzione senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, al quale egli è tenuto, con le sole limitazioni previste dalle competenti leggi.

ART. 7

PRESENTAZIONE RELAZIONE

1. Nei casi di cui al 3° comma dell'art. 66 dello Statuto, la relazione del difensore civico deve essere inizialmente presentata, previo accordo con il Presidente del Consiglio comunale, alla Conferenza dei Capigruppo, per acquisire il parere sulla opportunità della presentazione in Consiglio comunale.

ART. 8

INDENNITA' DI CARICA

1. L'indennità di carica è prevista dall'art. 68 dello Statuto.

ART. 9

MODALITA' DI ACCESSO

1. Può richiedere l'intervento del difensore civico chiunque ne abbia interesse (persone, gruppi, società e quant'altri) ai sensi dell'art. 65 comma 1 dello Statuto.
2. La richiesta di intervento deve essere presentata in forma scritta con l'indicazione e il recapito del richiedente.
3. Qualora il richiedente presenti una richiesta di intervento non scritta, il personale assegnato all'ufficio del difensore civico provvederà alla stesura in forma scritta e alla protocollazione.
4. Il difensore civico è tenuto, in ogni caso, a dare riscontro scritto al richiedente entro 30 giorni dalla data della protocollazione della richiesta.

ART. 10

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

1. L'elenco delle pratiche trattate trimestralmente, limitatamente all'oggetto, verrà trasmesso ai Capigruppo.

REGOLAMENTO APPROVATO CON

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 134 DEL 20.12.2006

ESECUTIVA A SENSI DI LEGGE IN DATA 24.02.2007

ENTRATO IN VIGORE IL 22 MARZO 2007 DOPO LA RIPUBBLICAZIONE PER GIORNI 15 ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE.